

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-67 del 08/01/2026
Oggetto	D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa allo stabilimento sito nel Comune di San Lazzaro di Savena (BO), Via della Tecnica nn. 41-43, richiesta dalla società Poggipolini S.p.A. per l'attività di lavorazioni meccaniche di altissima precisione con annessi trattamenti galvanici e termici superficiali dei metalli per Modifica Sostanziale del previgente titolo abilitativo ambientale.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-58 del 08/01/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno otto GENNAIO 2026 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa allo stabilimento sito nel Comune di San Lazzaro di Savena (BO), Via della Tecnica nn. 41-43, richiesta dalla società Poggipolini S.p.A. per l'attività di lavorazioni meccaniche di altissima precisione con annessi trattamenti galvanici e termici superficiali dei metalli per Modifica Sostanziale del previgente titolo abilitativo ambientale.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 6;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;

RICHIAMATA la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2023-880 del 21/02/2023, adottata da ARPAE - SAC di Bologna e rilasciata dal SUAP del Comune di San Lazzaro di Savena con provvedimento Prot. n. 10793 del 15/03/2023 e con scadenza di validità in data 14/03/2023 alla società Poggipolini S.p.A. (C.F. 03094600370 e P.IVA 00595781204) per area di gestione dell'attività lavorazioni meccaniche di altissima precisione con annessi trattamenti galvanici e termici superficiali dei metalli svolta presso lo stabilimento in oggetto che ha sostituito le seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura costituito da unione di acque reflue industriali e di acque reflue domestiche {Soggetto competente Comune di San Lazzaro di Savena};

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di San Lazzaro di Savena};

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Comune di San Lazzaro di Savena in data 13/05/2025 e acquisita da ARPAE SAC con PG/2025/90933 del 16/05/2025 (**pratica Sinadoc 17943/2025**) dal procuratore della società Poggipolini S.p.A. (C.F. 03094600370 e P.IVA 00595781204), con sede legale in Comune di San Lazzaro di Savena (BO), Via Emilia Levante n. 262, per la Modifica Sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di lavorazioni meccaniche di altissima precisione con annessi trattamenti galvanici e termici superficiali dei metalli svolta presso lo stabilimento sito in Comune di San Lazzaro di Savena (BO), Via della Tecnica nn. 41-43, in merito alle seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura costituito da unione di acque reflue industriali e di acque reflue domestiche {Soggetto competente Comune di San Lazzaro di Savena};
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di San Lazzaro di Savena};

RILEVATO CHE l'istanza di modifica sostanziale è stata presentata per il nuovo punto di emissione E7 e la modifica dei punti di emissione esistenti E2, E5 ed E6, con estensione dello stabilimento dal civico 41 ai civici 41 e 43 di via della Tecnica n. 43 e relativo aggiornamento anche delle matrici scarichi in pubblica fognatura e di impatto acustico.

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a screening.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte Quinta - Titolo I in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività.
- Determinazione del Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia Romagna n. 4606 del 04/06/1999 inerente i Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER).
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 2236/2009 recante disposizioni in materia di "*Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n.152/2006, parte V*" e successive deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna di aggiornamento in materia.
- "*DECRETO ODORI*", n. 309 del 28/06/2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Scarichi di acque reflue

- D.Lgs. 152/2006 recante “*Norme in materia ambientale*” – Parte Terza.
- D.P.R. 227/2011 “*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*”, in particolare artt. 2 e 3;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all’art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell’autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall’art.21 della L.R. n.13/2015.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all’art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell’autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia “*Direttiva concernente indirizzi per l’applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento*”.

Impatto Acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “*Legge quadro sull’inquinamento acustico*”, in particolare art. 8 “*Disposizioni in materia di impatto acustico*”, commi 4 e comma 6;
- D.P.R. 227/2011 “*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*”, in particolare art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 “*Disposizioni in materia di inquinamento acustico*”;
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/2004 “*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”*”.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall’istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex art. 4, commi 1 e 2, del D.P.R. 59/2013, la documentazione a completamento richiesta telematicamente da ARPAE - SAC di Bologna con nota PG/2025/108613 del 24/06/2025, veniva trasmessa al SUAP dalla società istante, ed acquisita poi agli atti di ARPAE con PG/2025/130778 del 21/07/2025, consentendo l’avvio della decorrenza dei termini istruttori;
- ARPAE - SAC di Bologna con nota PG/2025/155768 del 02/09/2025 comunicava al SUAP la necessità di integrazioni documentali/informative per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aooibo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- il SUAP con nota del 08/09/2025, acquisita con PG/2025/158748 del 08/09/2025, richiedeva all'impresa istante le integrazioni, poi trasmesse dal SUAP ad ARPAE SAC con nota acquisita con PG/2025/179251 del 10/10/2025;
- ARPAE - SAC di Bologna con nota PG/2025/179909 del 10/10/2025 richiedeva ai soggetti competenti (Comune di San Lazzaro di Savena, AUSL di Bologna - Dipartimento di Sanità Pubblica, Gestore del Servizio Idrico Integrato - HERA S.p.A. e ARPAE APAM - Servizio Territoriale di Bologna) l'espressione dei pareri finali di competenza;
- ARPAE - SAC di Bologna con nota PG/2025/179909 del 10/10/2025 sollecitava i soggetti competenti (Comune di San Lazzaro di Savena, AUSL di Bologna - Dipartimento di Sanità Pubblica e Gestore del Servizio Idrico Integrato - HERA S.p.A.) ad inviare i pareri finali di competenza;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri funzionali all'adozione della Determina di AUA e di seguito indicati:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la matrice di impatto acustico (PG/2025/202964 del 14/11/2025);
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la matrice emissioni in atmosfera (PG/2025/210813 del 27/11/2025);
- Parere per la matrice di impatto acustico e nulla osta urbanistico/edilizio del Comune di San Lazzaro di Savena (PG/2025/212781 del 01/12/2025);

CONSIDERATO inoltre che alla data di redazione del presente atto l'AUSL di Bologna - Dipartimento di Sanità Pubblica, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti di competenza;

CONSIDERATO inoltre che relativamente alla matrice scarichi idrici, si prende atto della dichiarazione presentata a questa Agenzia con nota datata 15/07/2025 dalla società istante che attesta la presenza per il nuovo capannone posto in via della Tecnica n. 43 di soli scarichi di acque reflue domestiche e di acque meteoriche di dilavamento non contaminate in pubblica fognatura (pertanto ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e dell'art. 107 del D.Lgs. 152/2006 sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

CONSIDERATO inoltre che alla data di redazione del presente atto il Comune di San Lazzaro di Savena ed il Gestore del Servizio Idrico Integrato (HERA S.p.A.), in regime di silenzio-assenso, non hanno segnalato motivi ostativi per gli aspetti di competenza rispetto a quanto dichiarato dalla società istante con la succitata nota datata 15/07/2025;

RITENUTO inoltre che, ai sensi della procedura per il sistema di gestione della qualità di ARPAE P85000/ER, la presente Modifica Sostanziale di AUA revoca e sostituisce la precedente AUA per effetto del completo riesame delle matrici autorizzate.

DATO ATTO che questo provvedimento attivato tramite SUAP non comprende la matrice rifiuti pertanto, in base alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264, la verifica antimafia è svolta dal SUAP nell'ambito delle proprie competenze procedurali che si concludono con la notifica del provvedimento adottato da ARPAE - SAC di Bologna;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad ARPAE sono stati quantificati secondo quanto previsto dal vigente Tariffario ARPAE (deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 approvata con D.G.R. Emilia-Romagna n. 926/2019) e pari ad € 506,60 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 0,00, in quanto presente altro titolo abilitativo autorizzatorio (Allegato B).
- Allegato B - matrice emissioni in atmosfera Ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006: cod. tariffa 12.3.4.X pari a € 251,60. (valore già ridotto del 15% ai sensi dell'art. 15 in quanto la società ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001)
- Allegato C - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.5 pari a € 255,00. (valore già ridotto del 15% ai sensi dell'art. 15 in quanto la società ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001)

CONSIDERATO che la società ha provveduto al versamento dell'anticipo degli oneri istruttori e pertanto è stato emesso specifico bollettino di PAGOPA a saldo degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE, notificato con separata comunicazione via PEC direttamente alla società titolare del provvedimento in oggetto;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della società Poggipolini S.p.A., per l'esercizio dell'attività di lavorazioni meccaniche di altissima precisione con annessi trattamenti galvanici e termici superficiali dei metalli svolta presso lo stabilimento in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina DEL-2024-103 del 08/10/2024 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, all'ing. Leonardo Palumbo;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della società Poggipolini S.p.A. (C.F. 03094600370 e P.IVA 00595781204) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per lo stabilimento sito in Comune di San Lazzaro di Savena (BO), Via della Tecnica nn. 41-43, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/2006 (articoli 124 e 125)	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/2006	ARPAE
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al precedente punto 1 sono contenute **negli Allegati** di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
- *"Allegato A - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e domestiche"* di competenza di ARPAE - SAC di Bologna con richiamo alla planimetria di riferimento;
 - *"Allegato B - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera"* di competenza di ARPAE - SAC di Bologna con richiamo alla planimetria di riferimento;
 - *"Allegato C - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico"* di competenza del Comune di San Lazzaro di Savena con richiamo alla documentazione acustica.
3. DI REVOCARE la succitata precedente AUA, adottata da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-880 del 21/02/2023, con scadenza di validità in data 14/03/2023, e contestualmente richiede al SUAP del Comune di San Lazzaro di Savena di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale;
4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'Autorità Competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del D.P.R. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

6. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
8. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di San Lazzaro di Savena ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo alla società istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di San Lazzaro di Savena e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
9. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di ARPAE per il seguito di competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile

di Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Leonardo Palumbo

(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento Poggipolini S.p.A.
Comune di San Lazzaro di Savena (BO), Via della Tecnica nn. 41-43

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura di cui all'Art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e della D.G.R. 1053/2003.

1. Classificazione degli scarichi

Scarico S1

Scarico denominato S1 nella pubblica fognatura acque nere di via della Tecnica (afferente al depuratore intercomunale denominato IDAR) classificato dal Comune di San Lazzaro di Savena (visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come "scarico di acque reflue" costituite dall'unione dello scarico parziale denominato S1b di acque reflue industriali provenienti dalla torre di raffreddamento e dal sistema di rigenerazione delle resine addolcitrici presenti nell'attività di lavorazioni meccaniche di altissima precisione con annessi trattamenti galvanici e termici superficiali dei metalli e dello scarico parziale denominato S1a di acque reflue domestiche dei servizi igienici presenti nella medesima attività.

Le acque reflue industriali originate dall'attività produttiva di via della tecnica n. 41 e le relative acque reflue domestiche non sono trattate prima del recapito finale condiviso in pubblica fognatura.

Altro Scarico

Scarico non denominato nella pubblica fognatura acque nere di via della Tecnica (afferente al depuratore intercomunale denominato IDAR) classificato come "scarico di acque reflue domestiche" provenienti dai servizi igienici di via della tecnica n. 43 presenti nell'attività di lavorazioni meccaniche di altissima precisione con annessi trattamenti galvanici e termici superficiali dei metalli.

Le acque reflue domestiche di via della tecnica n. 43 non sono preventivamente trattate prima del recapito finale in pubblica fognatura.

2. Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine 2 scarichi non denominati in rete fognaria privata condivisa con altre società di comparto collegata al fosso tombato privato acque bianche (fosso in proprietà della società Habasit che recapita in acque superficiali) di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

Tali scarichi, essendo stati dichiarati di sole acque meteoriche di dilavamento non contaminate, sono esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 152/2006. Tali immissioni sono comunque soggette alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche del Soggetto gestore del corpo idrico ricettore (fosso tombato privato).

3. Prescrizioni

Visto il silenzio assenso del Comune di San Lazzaro di Savena, si applicano le precedenti prescrizioni impartite dal Comune Medesimo con Prot. n. 1626 del 13/01/2023 (agli atti di ARPAE con PG/2023/6362 del 13/01/2023), visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua Prot. n. 1118 del 04/01/2023. Tali documenti sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Documentazione Tecnica Scarichi delle precedenti AUA agli atti della Provincia di Bologna (fascicolo 11.19/302/2014), della Città Metropolitana di Bologna (fascicolo 11.19/187/2015) e di ARPAE (sinadoc n. 28220/2019, sinadoc n. 30512/2025).
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
 - "Dichiarazione scarichi" datata 15/07/2025 (agli atti di ARPAE con PG/2025/130778 del 21/07/2025).
 - "Planimetria generale schema degli scarichi" in scala 1:100 e datata ottobre 2022 (agli atti di ARPAE con PG/2025/179251 del 10/10/2025).

Pratica Sinadoc n. 17943/2025

Documento redatto in data 08/01/2026

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Settore Ambiente

A 2^Area Programmazione del territorio
Servizio SUAP – Sportello Unico Attività
Produttive
SEDE

San Lazzaro di Savena, 12 gennaio 2023

OGGETTO: Poggipolini S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) per modifica sostanziale dell'AUA vigente (DET-AMB-2022-179 del 18/01/2022 rilasciata con provvedimento Suap Prot. n. 2449/2022 del 20/01/2022) per l'attività sita nel comune di San Lazzaro di Savena in della Tecnica n. 41. Procedimento amministrativo ai sensi del D.P.R. n. 160/2010 e del D.P.R. 59/2013. - parere di competenza

Con riferimento alla documentazione presentata in data 25/08/2022 prot. n. 35883 - AUA 3/2022 - da Poggipolioni Stefano in qualità di legale rappresentante della ditta Poggipolini S.P.A., per l'impianto sito nel comune di San Lazzaro di Savena Della Tecnica, visti gli elaborati progettuali allegati alla richiesta, siamo ad esprimere il seguente parere relativamente alle matrici ambientali interessate di competenza della nostra amministrazione:

MATRICE SCARICHI

Si esprime parere favorevole condizionato allo scarico in pubblica fognatura, subordinato alle prescrizioni di cui il parere di nulla osta rilasciato dal Gestore Gruppo HERA SpA con Prot. n. 747 del 5/01/2023.

San Lazzaro di Savena, lì 12/01/2023

Il Dirigente
Ing. Giuseppe Colarossi
Documento firmato digitalmente





HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 04 gennaio 2023
Prot. n. 0001118/23

Spett.li
**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA
Sportello Unico Attività Produttive
Piazza Bracci, 1
40068 SAN LAZZARO DI SAVENA BO
PEC: comune.sanlazzaro@cert.provincia.bo.it

Asset Management
Pianificazione e Sviluppo Asset
Insediamenti Produttivi, Autorizzazioni allo Scarico e Omologhe/LS

ns. rif. Hera spa	Data prot.: 26/08/2022	Num. prot.: 75319
	Data prot.: 23/09/2022	Num. prot.: 83353
	Data prot.: 26/10/2022	Num. prot.: 93628
	Data prot.: 11/11/2022	Num. prot.: 98927
	Data prot.: 17/11/2022	Num. prot.: 100992
	PA&S 60/2022	

Oggetto: Istanza di modifica sostanziale dell'Aua vigente (DET-AMB-2022-179 del 18/01/2022 rilasciata con provvedimento Suap Prot. n. 2449/2022 del 20/01/2022) per l'attività presente nel comune di San Lazzaro di Savena in via della Tecnica n.41.
Prot. Interno Suap 151/2022
Rif.to Prot. n.35883 del 25/08/2022

In merito alla istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura trasmessa dal sig. Stefano Poggipolini, in qualità di legale rappresentante della Ditta "**POGGIPOLINI SPA**" con sede legale in via Emilia n.262 comune di San Lazzaro di Savena (BO) e insediamento produttivo in via della Tecnica n. 41 in comune di San Lazzaro di Savena (BO) inerente all'insediamento industriale esercente l'attività di lavorazioni meccaniche ad altissima precisione.

Verificato dalla documentazione pervenuta che:

- ✓ la ditta ha richiesto una modifica sostanziale dell'AUA vigente (n. DET-AMB-2022-179 del 18/01/2022), per la matrice scarico di acque reflue, per attivare lo scarico originato da un addolcitore e da una torre di raffreddamento;
- ✓ lo stabilimento di via della Tecnica n.41 a San Lazzaro di Savena occupa una porzione di un unico capannone diviso in settori, dove sono presenti anche altre ditte e dove vengono svolte le seguenti lavorazioni:
 - trattamenti galvanici con passivazione e ossidazione anodica, fosfatazione, cromatazione e cadmiatura;
 - indagini dei metalli mediante l'uso di liquidi penetranti;
 - trattamenti termici;
 - verniciatura di piccoli elementi meccanici e relativa cottura;
 - laboratorio di analisi qualità funzionale ai trattamenti galvanici attuati;
- ✓ il bagno galvanico presente nello stabilimento non produce scarichi e le relative acque sono smaltite come rifiuto;
- ✓ lo scarico **S1** che va in pubblica fognatura è invece costituito da:
 - scarico S1a di acque reflue domestiche, originato dai servizi e dai bagni e



- dotato di sifone Firenze;
- scarico S1b di tipo industriale, raccoglie lo scarico della torre di raffreddamento e la rigenerazione delle resine addolcitrici;
- ✓ la torre di raffreddamento è utilizzata per il raffreddamento del forno e, nelle sue acque, oltre a una sostanza bromicida (Biobromine) con funzione antibatterica, viene dosata una sostanza anti-alga (ACQ 104).
- ✓ le resine addolcitrici vengono periodicamente rigenerate con una soluzione di cloruro di sodio;
- ✓ poiché sui piazzali non vengono stoccati rifiuti, lo scarico **S2** è costituito dalle acque meteoriche di pioggia non contaminate che provengono dalle caditoie dei piazzali esterni posti a fronte e sul resto dell'insediamento, nonché dai coperti e dall'impianto di condizionamento;
- ✓ tali acque meteoriche in **S2** sono raccolte tramite due reti dorsali comuni all'intero capannone, che convogliano anche le acque meteoriche scaricate da altre ditte, hanno come recapito un fosso tombato che non è in gestione alla scrivente società e pertanto dovrà essere rilasciato un parere dall'ente che ne ha piena titolarità;
- ✓ è presente un pozzetto di campionamento dei reflui in **S1** (in cui sono presenti anche le acque domestiche), prima del loro invio in pubblica fognatura;
- ✓ lo scarico **S1** recapita nella pubblica fognatura nera di via della Tecnica, per poi essere inviato al depuratore di Bologna - IDAR;

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** alla modifica della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura le:**
 - **acque reflue domestiche (bagno, servizi igienici), sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
 - **acque reflue industriali sopra descritte (scarico parziale S1b) originate dalla torre di raffreddamento e dalla rigenerazione delle resine addolcitrici;**
- **le acque reflue industriali dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione agli atti e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per**

quanto concerne:

- tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
 - innesto di tali tubazioni;
 - sifone tipo Firenze;
 - valvola di non ritorno / intercettazione;
- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 annesso 1 e dovranno consentire;
 - il prelievo delle acque per caduta;
 - il posizionamento del sistema di prelievo per campionatore automatico;
 - dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
 - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia-Romagna n.1480 del 11/10/2010. Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
- il Titolare dello scarico è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune, la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;

- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

È prescritta, ove non presente:

- l'installazione di idoneo strumento di misura della portata sullo scarico dei reflui di tipo produttivo.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura.

Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Referente per la presente pratica è Luca Speciotti, presso la sede HERA SpA di Bologna, via C. Campo 15, Tel 3401595772, indirizzo di posta elettronica: luca.speciotti@gruppohera.it

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti ed ulteriori informazioni in merito, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Operations Idrico
Responsabile Area Bologna
Ing. Paolo Gelli
(firmato digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento Poggipolini S.p.A.
Comune di San Lazzaro di Savena (BO), Via della Tecnica nn. 41-43

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di lavorazioni meccaniche di altissima precisione con annessi trattamenti galvanici e termici superficiali dei metalli svolta dalla società Poggipolini S.p.A. nello stabilimento sito in Comune di San Lazzaro di Savena, Via della Tecnica nn. 41-43, secondo le seguenti prescrizioni.

1. Emissioni in atmosfera autorizzate

- a) Per lo stabilimento in oggetto sono autorizzate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 le seguenti emissioni in atmosfera, nel rispetto delle prescrizioni ivi indicate:

EMISSIONE E1 (provenienza: passivazione - ossidazione anodica - fosfatazione - cromatazione)

Portata massima	7.100	Nm ³ /h
Altezza minima	8,5	m
Durata massima	10	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Cromo totale	0,5	mg/Nm ³
Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	mg/Nm ³
Acido nitrico e suoi sali	5	mg/Nm ³
Acido solforico e suoi sali	2	mg/Nm ³
Acido fluoridrico	2	mg/Nm ³
Acido cloridrico e ione cloro (espressi come HCl)	5	mg/Nm ³
Fosfati (espressi come H ₃ PO ₄)	5	mg/Nm ³
Nichel e suoi composti (espressi come Ni)	1	mg/Nm ³
Metalli totali	5	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: abbattitore a umido (torre di lavaggio ad acqua con corpi di riempimento).

L'impianto di abbattimento (torre di lavaggio) sarà dotato di controllo integrato del pH sulla pompa dosatrice della soluzione reagente.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale.

EMISSIONE E2 (provenienza: liquidi penetranti - cappa chimica laboratorio qualità - test nebbie saline - magnetoscopio)

Portata massima	2.600	Nm ³ /h
Altezza minima	8	m
Durata massima	11	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (come C-org totale)	50	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: nessuno.

Non è fissata alcuna periodicità di analisi, il Gestore dovrà annotare su un registro, avente pagine numerate e firmate dal Gestore stesso, i consumi mensili di materie prime utilizzate, validati dalle relative fatture di acquisto, a disposizione dei competenti organi di controllo.

EMISSIONE E4 (provenienza: applicazione a spruzzo di vernici e lubrificanti solidi)

Portata massima	3.400	Nm ³ /h
Altezza minima	10	m
Durata massima	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (come C-org totale)	50	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a secco.

Il filtro a due stadi dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso. Il pressostato dovrà essere dotato di sistema di allarme acustico e/o visivo con sistema di segnalazione di tipo semaforico e dovrà essere posizionato in area facilmente visibile e accessibile al personale addetto.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale.

EMISSIONE E5 (provenienza: cottura vernici - polimerizzazione lubrificanti solidi)

Portata massima	600	Nm ³ /h
Altezza minima	10	m
Durata massima	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Cadmio e suoi composti (espressi come Cd)	0,1	mg/Nm ³
Composti organici volatili (come C-org totale)	50	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: nessuno.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale.

EMISSIONE E6 (provenienza: cadmiatura - forni di deidrogenazione)

Portata massima	2.000	Nm ³ /h
Altezza minima	5,5	m
Durata massima	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Cadmio e suoi composti (espressi come Cd)	0,1	mg/Nm ³
Cianuri (espressi come HCN)	0,5	mg/Nm ³
Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: abbattitore a umido (torre di lavaggio ad acqua con corpi di riempimento).

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale.

EMISSIONE E7 (provenienza: trattamento termico metalli)

Portata massima	3.000	Nm ³ /h
Altezza minima	10	m
Durata massima	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	10	mg/Nm ³
Ammoniaca	15	
Sostanze organiche (esprese come C-organico totale)	150	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a tasche.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale.

2. Altre emissioni in atmosfera

Nessuna.

3. Utilizzo di sostanze pericolose ai sensi dell'art 271, comma 7-bis, del D.Lgs 152/2006

- a) Poiché la società Poggipolini S.p.A. dichiara l'utilizzo di sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (Ce) n. 1907/2006, rientranti in art. 271, comma 7-bis, del D.Lgs. 152/2006, dovrà essere inviata a questa ARPAE, ogni cinque anni a partire dal 30/04/2026, una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

4. Camini e loro altezze

- a) Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio dello stabilimento. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.
- b) Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente lo stabilimento, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

5. Punti di misura e campionamento

- a) Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.
- b) I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi

discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità Competente al Controllo (ARPAE-APAM).

- c) In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (m)	N. punti di prelievo	Lato minore (m)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto	al centro del lato
Da 1m a 2m	2 punti (posti a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posti a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

- d) Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.
- e) In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.
- f) Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:
- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 metri;
 - coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

6. Accessibilità dei punti di prelievo

- a) I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008. La società in oggetto su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici

esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

- b) La società in oggetto deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- c) Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la società in oggetto deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5m e < 15m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota ≥ 15m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- d) Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- e) Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

7. Metodi di misura, campionamento ed analisi

- a) Per gli inquinanti e i parametri autorizzati devono essere utilizzate i seguenti metodi di misurazione:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto)

e pressione di emissione	sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*) ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità - Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*) UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici) ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Metalli (Sb, As, Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Ni, Tl, V, Zn, B, etc.) Cadmio e i suoi composti (espressi come Cd)	UNI EN 14385:2004 (*) ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723 US EPA Method 29
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*) UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*) UNI CEN/TS 16429:2013 (metodo di misura automatico) ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Acido Fluoridrico (HF) Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF	ISO 15713:2006 (*) UNI 10787:1999 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)
Acidi inorganici volatili: Acido Nitrico (HNO ₃) Acido Bromidrico (HBr), Bromo e suoi composti inorganici espressi come HBr	ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 ad Ac. Nitrico e Ac. Bromidrico)
Acido Solforico e suoi sali, espressi come H ₂ SO ₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Solforico)
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H ₃ PO ₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico) Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1
Acido Cianidrico e cianuri inorganici (espressi come HCN)	US EPA OTM-29:2011 CARB 426:1987 NIOSH 7904 (**) con campionamento isocinetico

	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all.2)
Ammoniaca	US EPA CTM-027 UNI EN ISO 21877:2020 (*) UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013 (*)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento. (**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.	

- b) Per gli inquinanti e i parametri di cui alla precedente lettera a), potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.
- c) Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato alle precedenti lettere a) e b), compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (ARPAE AACM), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ARPAE APAM) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

8. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

- a) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.
- b) I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il

Gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

- c) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.
- d) I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
 - per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.
- e) Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell'Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.
- f) Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. 152/2006.

9. Messa in esercizio e messa a regime

- a) In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il Gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (ARPAE AACM), all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
 - 1. per il punto di emissione E7 la data di messa in esercizio dell'impianto/dell'attività con almeno 15 giorni di anticipo;
 - 2. i dati relativi alle analisi di messa a regime dell'emissione E7, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.
- b) Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.
- c) Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni.
- d) Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo

l'Autorità Competente (ARPAE AACM), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.

- e) Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

10. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del Gestore

- a) Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APAM, firmate dal Responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
- b) È facoltà della società in oggetto la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La società in oggetto è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
- c) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore dello stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la società in oggetto di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
- d) Nel caso in cui il Gestore dello stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
1. dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 2. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;

- e) Nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

11. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

- a) In conformità all'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
 2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.
- b) Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.
- c) Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (ARPAE AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.
- d) Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ARPAE APAM), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Documentazione Tecnica Emissioni delle precedenti AUA agli atti della Provincia di Bologna (fascicolo 11.19/302/2014), della Città Metropolitana di Bologna (fascicolo 11.19/187/2015) e di ARPAE (sinadoc n. 28220/2019, sinadoc n. 29195/2021, sinadoc n. 30512/2025).
- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
 - "Descrizione del processo produttivo" non datato (agli atti di ARPAE con PG/2025/130778 del 21/07/2025).
 - "Planimetria emissioni" non datata (agli atti di ARPAE con PG/2025/90933 del 16/05/2025).
 - "Quadro riassuntivo delle emissioni" non datato (agli atti di ARPAE con PG/2025/130778 del 21/07/2025).

Pratica Sinadoc n. 17943/2025

Documento redatto in data 08/01/2026

Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento Poggipolini S.p.A.
Comune di San Lazzaro di Savena (BO), Via della Tecnica nn. 41-43

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 e all'art. 4 del D.P.R. 227/2011

1. Esiti della valutazione

- Vista la documentazione acustica datata 01/10/2025 presentata dalla società Poggipolini S.p.A. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di San Lazzaro di Savena (Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 08/04/2014) per l'attività di lavorazioni meccaniche di altissima precisione con annessi trattamenti galvanici e termici superficiali dei metalli svolta nello stabilimento sito in Comune di San Lazzaro di Savena, Via della Tecnica nn. 41-43.
- Visto il nulla osta acustico con prescrizioni di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano-Montagna PG/2025/202964 del 14/11/2025.
- Visto il parere acustico favorevole con prescrizioni del Comune di San Lazzaro di Savena con nota Prot. n. 54661 del 26/11/2025.

2. Prescrizioni

- a) Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di San Lazzaro di Savena con parere acustico favorevole Prot. n. 54661 del 26/11/2025 (agli atti di ARPAE-AACM con PG/2025/212781 del 01/12/2025), acquisito il supporto tecnico di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano-Montagna PG/2025/202964 del 14/11/2025. Il parere del Comune è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
- b) La società Titolare dello stabilimento, in caso di variazione di impatto acustico rispetto alla situazione valutata nel presente atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
- c) Gli adempimenti prescritti alla precedente lettera b) dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Documentazione Tecnica Acustica delle precedenti AUA agli atti della Provincia di Bologna (fascicolo 11.19/302/2014), della Città Metropolitana di Bologna (fascicolo 11.19/187/2015) e di ARPAE (sinadoc n. 28220/2019, sinadoc n. 29195/2021, sinadoc n. 30512/2025).
- Elaborato "Verifica impatto acustico" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 in data 01/10/2025 dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società Poggipolini S.p.A. relativamente allo stabilimento in oggetto (agli atti di ARPAE con PG/2025/179251 del 10/10/2025).

Pratica Sinadoc n. 17943/2025

Documento redatto in data 08/01/2026



SAN LAZZARO
DI SAVENA

Settore Ambiente

A 2^Area Programmazione del territorio
Servizio SUAP –
SEDE

San Lazzaro di Savena, 26 novembre 2025

OGGETTO: Poggipolini S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) per l'attività sita nel comune di San Lazzaro di Savena in della Tecnica n. 41-43. Modifica sostanziale dell'AUA vigente (DET-AMB-2023-880 del 21/02/2023 rilasciata con provvedimento Suap prot. n. 10793 del 15/03/2023). Procedimento amministrativo ai sensi del D.P.R. n. 160/2010 e del D.P.R. 59/2013. - parere di competenza su matrice acustica

Con riferimento alla richiesta da parte di Poggipolini S.p.a. di modifica sostanziale dell'AUA vigente DET-AMB-2023-880, relativa all'attività di via della tecnica 41 e 43 a San Lazzaro di Savena, dovuta all'installazione di una nuova emissione in atmosfera (E7) e la modifica delle emissioni E6, E2 ed E5, esaminata la documentazione presentata con Prot. 22854/25 e le successive integrazioni di cui al Prot. 33965/25, siamo ad esprimere il seguente parere relativamente alle matrici ambientali interessate di competenza della nostra amministrazione:

MATRICE ACUSTICA

Per quanto concerne la matrice acustica, esaminata la valutazione previsionale di impatto acustico di Ottobre 2025 presentata dalla ditta a firma del tecnico incaricato T.C.A.A., Letizia Pretolani e in coerenza con il parere espresso da Arpae (SINADOC n. 17943/2025), agli atti Prot. 52805/25, siamo ad esprimere **parere favorevole condizionato alle seguenti prescrizioni:**

- entro 3 mesi dalla messa a regime della nuova emissione sia realizzato un collaudo acustico da tenere a disposizione degli organi di controllo che valuti anche le operazioni di carico e scarico di merci e rifiuti;
- l'attività venga realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni dovranno essere preventivamente valutate;
- in particolare, le attività vengano svolte a portoni chiusi;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste dovrà essere preventivamente valutata;





- la ditta garantisca in ogni momento una corretta conduzione dell'attività, degli impianti e di effettuare, con la necessaria periodicità, le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti prestabiliti.

San Lazzaro di Savena, lì 26/11/2025

Il Responsabile del Settore Ambiente
ing. Lorenzo Feltrin
(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.